Allegato 3

Versione del 26 marzo 2002

TABELLE PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI

Importi in euro dall'anno 2002

VALORI DEFINITIVI PER L'ANNO 2001 e 2002

Decreto ministeriale del 20 novembre 2001,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 283 del 5 dicembre 2001

INDICE

Importi delle pensioni per l'anno 2001 Valori definitivi	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	A.1
	Aumenti per costo vita	A.2
	Trattamenti minimi LSU	A.3
	Importo aggiuntivo	A.4
Importi delle pensioni per l'anno 2002 Valori definitivi	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	B.1
	Aumenti per costo vita	B.2
	Trattamenti minimi LSU	B.3
	Disposizioni legislativi per aumenti costo vita	B.4
Importi dei trattamenti minimi delle pensioni di Fondi speciali (per gli anni, 1999, 2000, 2001 e 2002)	Fondo Clero	C.1
	Fondo Addetti Imposte di consumo	C.2
	Fondo Dipendenti Aziende del Gas	C.3
	Fondo Dipendenti Aziende Elettriche	C.4
	Fondo Esattoriali	C.5
	Fondo Addetti Servizi di Trasporto	C.6
	Fondo Telefonici	C.7
	Fondo per il Personale di Volo	C.8
Limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni	Fondo lavoratori dipendenti	D.1
	Gestioni dei lavoratori autonomi	D.2
	Gestioni dei lavoratori autonomi: pensioni di invalidità erogate ad invalidi che non hanno compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia	D.3
	Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994	D.4
	Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994	D.5
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi	Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale.	E
Integrazione degli assegni di invalidità	Limiti di reddito annuo che escludono l'integrazione	F
Pensioni sociali - assegni sociali	Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile della pensione sociale	G.1
	Aumento della pensione sociale.	G.2
	Limiti di reddito per la concessione delle pensioni ed assegni a mutilati ed invalidi civili e ai sordomuti (trasformati in PS)	G.3
	Limiti di reddito per la concessione delle pensioni ed assegni a mutilati ed invalidi civili e ai sordomuti (trasformati in AS)	G.4
	Assegni sociali	G.5
	Aumento dell'assegno sociale.	G.6
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS	G.7
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS	G.8
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS (ciechi civili)	G.9
	Limiti di reddito per l'aumento previsto dalla legge finanziaria per il 2001 per pensioni di categoria INVCIV /PS (ciechi civili)	G.10
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS (ciechi civili)	G.11
	Limiti di reddito per l'aumento previsto dalla legge finanziaria per il 2001 per pensioni di categoria INVCIV /AS (ciechi civili).	G.12

Imposta sul reddito delle persone fisiche 2001	Scaglioni annui d'imposta dell'anno 2001	H.1
	Scaglioni mensili d'imposta dell'anno 2001	H.1.2
	Detrazione per lavoro dipendente dell'anno 2001	H.1.3
	Ulteriore detrazione per lavoro dipendente dell'anno 2001	H.1.4
	Detrazione per coniuge a carico dell'anno 2001	H.1.5
	Detrazione per altre persone a carico dell'anno 2001	H.1.6
Imposta sul reddito delle persone fisiche 2002	Scaglioni annui d'imposta dell'anno 2002 in euro	H.2.1
	Scaglioni mensili d'imposta dell'anno 2002 in euro	H.2.2
	Detrazione per lavoro dipendente dell'anno 2002 in euro	H.2.3
	Ulteriore detrazione per lavoro dipendente anno 2002 in euro	H.2.4
	Detrazione per coniuge a carico dell'anno 2002 in euro	H.2.5
	Detrazione per altre persone a carico dell'anno 2002 in euro	H.2.6
	Detrazione per figli a carico dell'anno 2002 in euro	H.2.7
	Detrazione per figli a carico inferiori a tre anni 2002 in euro	H.2.8
Minimale retributivo	Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche	I.1
Massimale di retribuzione imponibile	Limiti di cui all'articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995	I.2
Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario	Limiti di reddito	J.1
	Importi dei limiti	J.2
Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario	Limiti di reddito	K.1
	Importi dei limiti	K.2
Fasce di retribuzione e reddito pensionabili	Anzianità maturate al 31 dicembre 1992	L.1
	Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993	L.2
Pensioni ed indennità degli invalidi civili	Ciechi civili di fascia 6, 8	M.1.1
	Ciechi civili di fascia 7	M.1.2
	Ciechi civili di fascia 9	M.1.3
	Ciechi civili di fascia 10	M.1.4
	Ciechi civili di fascia 11	M.1.5
	Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17	M.1.6
	Ciechi civili di fascia 14	M.1.7
	Ciechi civili di fascia 15, 18, 19	M.1.8
	Sordomuti di fascia 20, 21, 22	M.2.1
	Sordomuti dai fascia 23,24,25	M.2.2
	Sordomuti di fascia 26	M.2.3
	Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43	M.3.1
	Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40	M.3.2
	Invalidi civili di fascia 33	M.3.3
	Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45	M.3.4
	Invalidi civili di fascia 47	M.3.5
	Aumento INVCIV	M.4.1
	Aumento INVCIV	M.4.2
	Aumento INVCIV	M.4.3
Pensioni di inabilita'	Assegno di accompagno (Art.5 legge 222/84)	N.1

Tabella A

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2001

Valori definitivi

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2001	740.350	422.000	544.700	660.950
IMPORTI ANNUI	9.624.550	5.486.000	7.081.100	8.592.350

2 – AUMENTI PER COSTO VITA		
Dal 1° gennaio 2001:	aumento del 2,6 %	fino a lire 2.164.800
	aumento del 2,34 %	oltre lire 2.164.800 e fino a lire 3.608.000
	aumento del 1,95 %	oltre lire 3.608.000

3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
1° gennaio 2001	860.710
IMPORTI ANNUI	11.189.230

4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)		
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo-	Calcolo dell'aumento
300.000	9.924.550	Limite di importo – Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di		Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di
lire 14.436.850		lire 28.873.650

Tabella B

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2002

Valori definitivi

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2002	392,69	223,83	288,91	350,57
IMPORTI ANNUI	5.104,97	2.909,79	3.755,83	4.557,41

2 – AUMENTI PER COSTO VITA		
Dal 1° gennaio 2002:	aumento del 2,7 %	fino a euro 1.147,0766
	aumento del 2,43 %	oltre euro 1.147,0766 e fino a euro 1.911,7944
	aumento del 2,025 %	oltre euro 1.911,7944

3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
1° gennaio 2001	444,52
IMPORTI ANNUI	5.778,76

4 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA

- A norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
- A norma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- A norma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.
- L'articolo 59, comma 13, della legge 30/12/1997, n. 449, dispone che sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
- L'articolo 59, comma 13, della legge 30/12/1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:
  a) e' applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
  b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.
  La legge finanziaria 2001 ha modificato la norma stabilendone l'efficacia per un periodo di soli due anni.
- Il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili.
  Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il provvedimento dispone che gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale di cui al comma 1, tenendo conto dei criteri adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale.
- La legge 27 dicembre 1999 n.488 di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili. L'aumento di 18.000 mensili spetta, anche ai trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, "in misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale".
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.

Tabella C

PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI PER GLI ANNI, 1999, 2000, 2001 e 2002
Valori definitivi

1 - Fondo Clero			
decorrenza	Fondo Clero	Pensioni liquidate a norma degli articoli 16 e 17 delle leggi n.579 e n.580 del 5 luglio 1961 e dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1973, n. 903	Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo
	importo		
1.1.1999	710.250	148.130	8.155
1.1.2000	721.600	150.500	8.285
1.1.2001	740.350	154.410	8.500
euro			
1.1.2002	392,69	81,90	4,51

2 - Fondo Addetti Imposte di consumo	
decorrenza	Importo
1.1.1999	630.815
1.1.2000	640.910
1.1.2001	657.570
euro	
1.1.2002	348,78

3 - Fondo Dipendenti Aziende del Gas	
decorrenza	Importo
1.1.1999	710.250
1.1.2000	721.600
1.1.2001	740.350
euro	
1.1.2002	392,69

4 - Fondo Dipendenti Aziende Elettriche		
decorrenza	Pensioni con decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996	Pensioni con decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi
	importo	
1.1.1999	781.280	710.250
1.1.2000	793.780	721.600
1.1.2001	814.420	740.350
euro		
1.1.2002	431,97	392,69

Segue Tabella C

5 - Fondo Esattoriali	
decorrenza	Importo
1.1.1999	494.940
1.1.2000	502.860
1.1.2001	515.930
euro	
1.1.2002	273,65

6 - Fondo Addetti Servizi di Trasporto	
decorrenza	Importo
1.1.1999	710.250
1.1.2000	721.600
1.1.2001	740.350
euro	
1.1.2002	392,69

7 - Fondo Telefonici			
decorrenza	Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1997	Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi	Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile
	Importo		
1.1.1999	1.011.930	710.250	708.345
1.1.2000	1.028.120	721.600	719.680
1.1.2001	1.054.850	740.350	738.390
euro			
1.1.2002	559,50	392,69	391,65

8 - Fondo per il Personale di Volo		
decorrenza	Pensioni con decorrenza anteriore al 1° agosto 1997	Pensioni con decorrenza dal 1° agosto 1997 in poi
1.1.1998	Non sono previsti trattamenti minimi	697.700
1.1.1999		710.250
1.1.2000		721.600
1.1.2001		740.350
euro		
1.1.2002		392,69

Tabella D

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
1983	Oltre L. 7.177.300	Fino a L. 3.364.300	Da L. 3.364.301 a L. 7.177.300
1984	Oltre L. 8.325.200	Fino a L. 4.006.900	Da L. 4.006.901 a L. 8.325.200
1985	Oltre L. 8.988.200	Fino a L. 4.253.950	Da L. 4.253.951 a L. 8.988.200
1986	Oltre L. 9.776.000	Fino a L. 4.776.700	Da L. 4.776.701 a L. 9.776.000
1987	Oltre L. 10.332.400	Fino a L. 5.041.250	Da L. 5.041.251 a L. 10.332.400
1988	Oltre L. 10.877.100	Fino a L. 5.307.000	Da L. 5.307.001 a L. 10.877.100
1989	Oltre L. 11.759.800	Fino a L. 5.680.100	Da L. 5.680.101 a L. 11.759.800
1990	Oltre L. 12.597.000	Fino a L. 6.085.650	Da L. 6.085.651 a L. 12.597.000
1991	Oltre L. 13.508.300	Fino a L. 6.496.150	Da L. 6.496.151 a L. 13.508.300
1992	Oltre L. 14.640.600	Fino a L. 7.188.450	Da L. 7.188.451 a L. 14.640.600
1993	Oltre L. 15.021.500	Fino a L. 7.407.550	Da L. 7.407.551 a L. 15.021.500
1994	Oltre L. 15.661.100	Fino a L. 7.758.250	Da L. 7.758.251 a L. 15.661.100
1995	Oltre L. 16.287.700	Fino a L. 8.143.850	Da L. 8.143.851 a L. 16.287.700
1996	Oltre L. 17.167.800	Fino a L. 8.583.900	Da L. 8.583.901 a L. 17.167.800
1997	Oltre L. 17.837.300	Fino a L. 8.918.650	Da L. 8.918.651 a L. 17.837.300
1998	Oltre L. 18.140.200	Fino a L. 9.070.100	Da L. 9.070.101 a L. 18.140.200
1999	Oltre L. 18.466.500	Fino a L. 9.233.250	Da L. 9.233251 a L. 18.466.500
2000	Oltre L. 18.761.600	Fino a L. 9.380.800	Da L. 9.380.801 a L. 18.761.600
2001	Oltre L. 19.249.100	Fino a L. 9.624.550	Da L. 9.624.551 a L. 19.249.100
euro			
2002	Oltre euro 10.209,94	Fino a euro 5.104,97	Oltre euro 5.104,97 fino a euro 10.209,94

Segue Tabella D

2 – PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
1983	Oltre L. 7.177.300	Fino a L. 3.983.100	Da L. 3.983.101 a L. 7.177.300
1984	Oltre L. 8.325.200	Fino a L. 4.713.450	Da L. 4.713.451 a L. 8.325.200
1985	Oltre L. 8.988.200	Fino a L. 5.071.600	Da L. 5.071.601 a L. 8.988.200
1986	Oltre L. 9.776.000	Fino a L. 5.390.800	Da L. 5.390.801 a L. 9.776.000
1987	Oltre L. 10.332.400	Fino a L. 5.709.600	Da L. 5.709.601 a L. 10.332.400

3 – PENSIONI DI INVALIDITA' EROGATE AD INVALIDI CHE NON HANNO COMPIUTO L'ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
1983	Oltre L. 7.177.300	Fino a L. 4.322.750	Da L. 4.322.751 a L. 7.177.300
1984	Oltre L. 8.325.200	Fino a L. 5.097.750	Da L. 5.097.751 a L. 8.325.200
1985	Oltre L .8.988.200	Fino a L. 5.487.950	Da L. 5.487.951 a L. 8.988.200
1986	Oltre L. 9.776.000	Fino a L. 6.094.550	Da L. 6.094.551 a L. 9.776.000
1987	Oltre L.10.332.400	Fino a L. 6.451.750	Da L .6.451.751 a L. 10.332.400

Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito che consentono l'integrazione al minimo, totale o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti.

4 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
1994	Oltre L. 39.152.750	Fino a L. 31.249.900	Da L. 31.249.901 a L. 39.152.750
1995	Oltre L. 40.719.250	Fino a L. 32.575.400	Da L. 32.575.401 a L. 40.719.250
1996	Oltre L. 42.919.500	Fino a L. 34.335.600	Da L. 34.335.601 a L. 42.919.500
1997	Oltre L. 44.593.250	Fino a L. 35.674.600	Da L. 35.674.601 a L. 44.593.250
1998	Oltre L. 45.350.500	Fino a L. 36.280.400	Da L. 36.280.401 a L. 45.350.500
1999	Oltre L. 46.166.250	Fino a L. 36.933.000	Da L. 36.933.001 a L. 46.166.250
2000	Oltre L. 46.904.000	Fino a L. 37.523.200	Da L. 37.523.201 a L. 46.904.000
2001	Oltre L. 48.122.750	Fino a L. 38.498.200	Da L. 38. 498.201 a L. 48.122.750
euro			
2002	Oltre euro 25.524,85	Fino a euro 20.419,88	Oltre euro 20.419,89 a euro 25.524,85
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).			

5 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
1995	Oltre L. 32.575.400	Fino a L. 24.431.550	Da L. 24.431.551 a L. 32.575.400
1996	Oltre L. 34.335.600	Fino a L. 25.751.700	Da L. 25.751.701 a L. 34.335.600
1997	Oltre L. 35.674.600	Fino a L. 26.755.950	Da L. 26.755.951 a L. 35.674.600
1998	Oltre L. 36.280.400	Fino a L. 27.210.300	Da L. 27.210.301 a L. 36.280.400
1999	Oltre L. 36.933.000	Fino a L. 27.699.750	Da L. 27.699.751 a L. 36.933.000
2000	Oltre L. 37.523.200	Fino a L. 28.142.400	Da L. 28.142.401 a L. 37.523.200
2001	Oltre L. 38.498.200	Fino a L. 28.873.650	Da L. 28. 873.651 a L. 38.498.200
euro			
2002	Oltre euro 20.419,88	Fino a euro 15.314,91	Oltre euro 15.314,92 fino a euro 20.419,88
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).			

Tabella E

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall'articolo 69, comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

IMPORTI								
Età	**Maggiorazione 2000**		**Maggiorazione 2001**		**Maggiorazione 2002 no diritto a 516,46**		**Incremento massimo 2002 si diritto a 516,46**	
Da 60 anni	mensile	**30.000**	mensile	**50.000**	mensile	**25,83**	mensile	**123,77**
	annuo	390.000	annuo	650.000	annuo	335,79	annuo	1.609,01
Da 65 anni	mensile	**80.000**	mensile	**160.000**	mensile	**82,64**	mensile	**123,77**
	annuo	1.040.000	annuo	2.080.000	annuo	1.074,32	annuo	1.609,01
Da 70 anni	mensile	**80.000**	mensile	**160.000**			mensile	**123,77**
	annuo	1.040.000	annuo	2.080.000			annuo	1.609,01
Da 75 anni	mensile	**80.000**	mensile	**180.000**			mensile	**123,77**
	annuo	1.040.000	annuo	2.340.000			annuo	1.609,01

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

- **A** - Limite personale = trattamento minimo annuo (**TM**) + maggiorazione sociale annua
- **B** – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (**AS**).

	2000	**2001**	**2002**	**2002**
TM	9.380.800	9.624.550	5.104,97	5.104,97
AS	8.374.600	8.592.350	4.557,41	4.557,41

IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE

- La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13

- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- P: importo della pensione spettante nell'anno**.**

Nota bene

Per l'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili**.
Per l'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata.**

Tabella F

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D'INVALIDITA'
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'		
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
1984	Oltre lire 5.170.500	Oltre lire 7.755.750
1985	Oltre lire 5.607.200	Oltre lire 8.410.800
1986	Oltre lire 5.898.200	Oltre lire 8.847.300
1987	Oltre lire 6.217.400	Oltre lire 9.326.100
1988	Oltre lire 6.545.300	Oltre lire 9.817.950
1989	Oltre lire 6.956.400	Oltre lire 10.434.600
1990	Oltre lire 7.450.200	Oltre lire 11.175.300
1991	Oltre lire 8.022.700	Oltre lire 12.034.050
1992	Oltre lire 8.492.400	Oltre lire 12.738.600
1993	Oltre lire 8.677.200	Oltre lire 13.015.800
1994	Oltre lire 9.007.000	Oltre lire 13.510.500
1995	Oltre lire 9.282.000	Oltre lire 13.923.000
1996	Oltre lire 12.480.000	Oltre lire 18.720.000
1997	Oltre lire 12.966.200	Oltre lire 19.449.300
1998	Oltre lire 13.187.200	Oltre lire 19.780.800
1999	Oltre lire 16.025.100	Oltre lire 24.037.650
2000	Oltre lire 16.749.200	Oltre lire 25.123.800
2001	Oltre lire 17.184.700	Oltre lire 25.777.050
euro		
2002	Oltre euro 9.114,82	Oltre euro 13.672,23

Tabella G

PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI

1- PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pensione sociale
1998	ZERO ≥ 5.169.450 < 5.169.450 < 5.169.450 < 5.169.450	≤ 16.321.350 qualunque ≥ 21.490.800 ≤ 16.321.350 >16.321.350 e < 21.490.800	Zero 397.650 397.650 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 16.321.350) / 13 (*)	397.650 zero zero
1999	ZERO ≥ 6.562.400 < 6.562.400 < 6.562.400 < 6.562.400	≤ 16.615.150 qualunque ≥ 23.177.550 ≤ 16.615.150 >16.615.150 e < 23.177.550	Zero 504.800 504.800 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 16.615.150) / 13 (*)	504.800 zero zero
2000	ZERO ≥ 6.901.700 < 6.901.700 < 6.901.700 < 6.901.700	≤ 16.881.000 qualunque ≥ 23.782.700 ≤ 16.881.000 >16.881.000 e < 23.782.700	Zero 530.900 530.900 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 16.881.000) / 13 (*)	530.900 zero zero
2001	ZERO ≥ 7.081.100 < 7.081.100 < 7.081.100 < 7.081.100	≤ 17.319.900 qualunque ≥ 24.401.000 ≤ 17.319.900 >17.319.900 e < 24.401.000	Zero 544.700 544.700 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 17.319.900) / 13 (*)	544.700 zero zero
euro				
2002	ZERO ≥ 3.755,83 < 3.755,83 < 3.755,83 < 3.755,83	≤ 9.186,50 qualunque ≥ 12.942,3 ≤ 9.186,50 9.186,50 e < 12.942,33	Zero 288,91 288,91 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 9.186,50) / 13 (*)	288,91 zero zero
(*) Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo				

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall'articolo 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001

2 – IMPORTI DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE

Età	Maggiorazione 2000		Maggiorazione 2001		Maggiorazione 2002 no diritto a 516,46		Incremento massimo 2002 si diritto a 516,46	
Da 65 anni	mensile	**125.000**	mensile	**150.000**	mensile	**77,47**	mensile	**227,55**
	annuo	1.625.000	annuo	1.950.000	annuo	1.007,11	annuo	2.958,15
Da 70 anni	mensile	**125.000**	mensile	**150.000**			mensile	**227,55**
	annuo	1.625.000	annuo	1.950.000			annuo	2.958,15
Da 75 anni	mensile	**125.000**	mensile	**165.000**			mensile	**227,55**
	annuo	1.625.000	annuo	2.145.000			annuo	2.958,15

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE

- **A** - Limite personale = pensione sociale annua (**PS**) + aumento della pensione sociale annuo
- **B** – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (**TM**) o **AS** per 2002.

	2000	2001	2002	2002
PS	6.901.700	7.081.100	3.755,83	3.755,83
TM	9.380.800	**TM** 9.624.550	**TM** 5.104,97	**AS** 4.557,41

IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE

- L'aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + PS)] : 13
[B – (RF + RP + PS)] : 13

- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale.
- RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale.
- PS: importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del "ticket" di 5,17 euro (lire 10.000)**.**

Nota bene

Per l'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari invalidi civili totali e sordomuti (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43)**

Per l'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **settantesimo anno di età per le altre situazioni (non invalidi e fasce 34, 35, 36, 40)**

3 - LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELLE PENSIONI ED ASSEGNI AI MUTILATI E INVALIDI CIVILI E AI SORDOMUTI NATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1931 (da utilizzare al compimento del 65mo anno per la trasformazione in PS)			
Decorrenza	Mutilati ed invalidi civili parziali	Mutilati ed invalidi civili totali	Sordomuti
1.7.80	2.500.000	5.200.000	5.200.000
1.1.81	2.927.500	6.089.200	6.089.200
1.1.82	2.927.500	7.246.150	7.246.150
1.1.83	2.927.500	8.412.780	8.412.780
1.1.84	2.927.500	9.742.000	9.742.000
1.2.85	2.927.500	10.930.525	10.930.525
1.1.86	2.927.500	11.914.270	11.914.270
1.5.86	3.190.975	11.914.270	11.914.270
1.1.87	3.411.150	12.736.355	12.736.355
1.1.88	3.602.175	13.449.590	13.449.590
1.1.89	3.789.490	14.148.970	14.148.970
1.1.90	4.035.430	15.067.240	15.067.240
1.1.91	4.313.875	16.106.880	16.106.880
1.1.92	4.246.200	17.374.490	17.374.490
1.1.93	4.338.600	18.446.495	18.446.495
1.1.94	4.503.500	19.136.395	19.136.395
1.1.95	4.641.000	20.026.235	20.026.235
1.1.96	4.891900	21.103.645	21.103.645
1.1.97	5.083.000	22.310.775	22.310.775
1.1.98	5.169.450	22.846.235	22.846.235
1.1.99	6.562.400	23.211.775	23.211.775
1.1.2000	6.901.700	23.583.165	23.583.165
1.1.2001	7.081.100	24.078.410	24.078.410
euro			
1.1.2002	3.755,83	12.796,09	12.796,09

4 - LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELLE PENSIONI ED ASSEGNI AI MUTILATI E INVALIDI CIVILI E AI SORDOMUTI nati dopo il 31 dicembre 1930 (da utilizzare al compimento del 65mo anno per la trasformazione in AS)			
Decorrenza	Mutilati ed invalidi civili parziali	Mutilati ed invalidi civili totali	Sordomuti
1.1.96	6.240.000	21.103.645	21.103.645
1.1.97	6.483.100	22.310.775	22.310.775
1.1.98	6.593.600	22.846.235	22.846.235
1.1.99	8.012.550	23.211.775	23.211.775
1.1.2000	8.374.600	23.583.165	23.583.165
1.1.2001	8.592.350	24.078.410	24.078.410
euro			
1.1.2002	4.557,41	12.796,09	12.796,09

Segue Tabella G

ASSEGNI SOCIALI

5 - ASSEGNI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo (RP)	Importo mensile assegno sociale	Reddito annuo (RC)	Importo mensile assegno sociale
1997	Zero ≥ 6.483.100 < 6.483.100	498.700 Zero (6.483.100 – RP) / 13	Zero ≥ 12.966.200 < 12.966.200	498.700 Zero (12.966.200 -RC) / 13
1998	Zero ≥ 6.593.600 < 6.593.600	507.200 Zero (6.593.600– RP) / 13	Zero ≥ 13.187.200 < 13.187.200	507.200 Zero (13.187.200 -RC) / 13
1999	Zero ≥ 8.012.550 < 8.012.550	616.350 Zero (8.012.550 – RP) / 13	Zero ≥ 16.025.100 < 16.025.100	616.350 Zero (16.025.100 - RC) / 13
2000	Zero ≥ 8.374.600 < 8.374.600	644.200 Zero (8.374.600 – RP) / 13	Zero ≥ 16.749.200 < 16.749.200	644.200 Zero (16.749.200 - RC) / 13
2001	Zero ≥ 8.592.350 < 8.592.350	660.950 Zero (8.592.350 – RP) / 13	Zero ≥ 17.184.700 < 17.184.700	660.950 Zero (17.184.700 - RC) / 13
euro				
2002	Zero ≥ 4.557,41 <.4.557,41	350,57 Zero (4.557,41 – RP) / 13	Zero ≥ 9.114,82 < 9.114,82	350,57 Zero (9.114,82 - RC) / 13

AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

6 – IMPORTI DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE

Età	Maggiorazione 2001		Maggiorazione 2002 no diritto a 516,46		Incremento massimo 2002 si diritto a 516,46	
Da 65 anni	mensile	**25.000**	mensile	**12,92**	mensile	**165,89**
	annuo	325.000	annuo	167,96	annuo	2.156,57
Da 70 anni	mensile	**25.000**			mensile	**165,89**
	annuo	325.000			annuo	2.156,57
Da 75 anni	mensile	**40.000**			mensile	**165,89**
	annuo	520.000			annuo	2.156,57

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE

- **A** - Limite personale = assegno sociale annuo (**AS**) + aumento annuo
- **B** – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (**TM**) o **AS** per 2002.

	2001	2002	2002
AS	8.592.350	4.557,41	4.557,41
TM	9.624.550	**TM** 5.104,97	**AS** 4.557,41

IMPORTO MENSILE DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE

- L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13

- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale.
- RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale.
- AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno**.**

Nota bene

Per l'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari invalidi civili totali e sordomuti (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43)**

Per l'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **settantesimo anno di età per le altre situazioni (non invalidi e fasce 34, 35, 36, 40)**

CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999

7 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato	Reddito annuo cumulato	Importo mensile dell'aumento
1999	≤ 5.262.400	≤ 21.877.550	100.000
	> 5.262.400 e < 6.562.400	> 21.877.550 e < 23.177.550	(6.562.400 – A) / 13 (*) (23.177.550 – B) / 13 (*)
	≥ 6.562.400	Qualunque	0
	Qualunque	> 23.177.550	
2000	≤ 5.346.900	≤ 22.227.900	119.600
	> 5.346.900 e < 6.901.700	> 22.227.900 e < 23.782.700	(6.901.700 – A) / 13 (*) (23.782.700 – B) / 13 (*)
	≥ 6.901.700	Qualunque	0
	Qualunque	> 23.782.700	
2001	≤ 5.486.000	≤ 22.805.900	122.700
	> 5.486.000 e < 7.081.100	> 22.805.900 e < 24.401.000	(7.081.100 – A) / 13 (*) (24.401.000 – B) / 13 (*)
	≥ 7.081.100	Qualunque	0
	Qualunque	> 24.401.000	
euro			
2002	≤ 2.909,79	≤ 12.096,29	65,08
	> 2.909,79 e < 3.755,83	> 12.096,29 e < 12.942,33	(3.755,83 – A) / 13 (*) (12.942,33 – B) / 13 (*)
	≥ 3.755,83	Qualunque	0

A: reddito personale annuo, pari all'importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l'importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.

B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto **A** + l'importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000).

(*) l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999

8 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)

Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo	Importo mensile dell'aumento	Reddito annuo	Importo mensile dell'aumento
1999	≤ 6.712.550	100.000	≤ 14.725.100	100.000
	> 6.712.550 e < 8.012.550	(8.012.550 - A) / 13	>14.725.100 e < 16.025.100	(16.025.100 – B) / 13
	≥8.012.550	0	≥ 16.025.100	0
2000	≤ 6.819.800	119.600	≤ 15.194.400	119.600
	> 6.819.800 e < 8.374.600	(8.374.600- A) / 13	> 15.194.400 e < 16.749.200	(16.749.200 – B) / 13
	≥ 8.374.600	0	≥16.749.200	0
2001	≤ 6.997.250	122.700	≤ 15.589.600	122.700
	> 6.997.250 e < 8.592.350	(8.592.350- A) / 13	> 15.589.600 e < 17.184.700	(17.184.700 – B) / 13
	≥ 8.592.350	0	≥17.184.700	0
euro				
2002	≤ 3.711,37	65,08	≤ 8.268,78	65,08
	> 3.711,37 e < 4.557,41	(4.557,41 - A) / 13	> 8.268,78 e < 9.114,82	(9.114,82 – B) / 13
	≥ 4.557,41	0	≥9.114,82	0

A: reddito personale annuo, pari all'importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l'importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.

B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto **A** + l'importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000).

CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998

9 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1 gennaio 1931)

Anno	Reddito annuo del pensionato	Reddito annuo cumulato	Importo mensile dell'aumento
1999	≤ 5.262.400	≤ 21.877.550	100.000
	> 5.262.400 < 6.562.400	≤ 21.877.550	(6.562.400 – A) / 13
	> 5.262.400 < 6.562.400	> 21.877.550 < 23.177.550	(6.562.400 – A) / 13 (*) (23.177.550 – B) / 13 (*)
	≥ 6.562.400	Qualunque	0
	Qualunque	> 23.177.550	
2000	≤ 5.346.900	≤ 22.227.900	101.600
	> 5.346.900 < 6.667.700	≤ 22.227.900	(6.667.700 – A) / 13
	> 5.346.900 < 6.667.700	> 22.227.900 < 23.548.700	(6.667.700 – A) / 13 (*) (23.548.700 – B) / 13 (*)
	≥ 6.667.700	Qualunque	0
	Qualunque	> 23.548.700	
2001	≤ 5.486.000	≤ 22.805.900	104.250
	> 5.486.000 < 6.841.250	≤ 22.805.900	(6.841.250 – A) / 13
	> 5.486.000 < 6.841.250	> 22.805.900 < 24.161.150	(6.841.250 – A) / 13 (*) (24.161.150 – B) / 13 (*)
	≥ 6.841.250	Qualunque	0
	Qualunque	> 24.161.150	
euro			
2002	≤ 2.909,79	≤ 12.096,29	55,30
	> 2.909,79 < 3.628,69	≤ 12.096,29	(3.628,69 – A) / 13
	> 2.909,79 < 3.628,69	> 12.096,29 < 12.815,19	(3.628,69 – A) / 13 (*) (12.815,19 – B) / 13 (*)
	≥ 3.628,69	Qualunque	0
	Qualunque	> 12.815,19	

A: reddito personale annuo, pari all'importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l'importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.

B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto **A** + l'importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000).

(*) l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI
articolo 70, comma 5 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

(NATI PRIMA DEL 1 GENNAIO 1931)

10 – IMPORTI DELL'AUMENTO PER INVCIV DI CIECHI CIVILI				
Età	**Maggiorazione 2001**		**Incremento massimo 2002 si diritto a 516,46**	
Da 70 anni	mensile	**25.000**	mensile	**237,33**
	annuo	325.000	annuo	3.085,29
Da 75 anni	mensile	**40.000**	mensile	**237,33**
	annuo	520.000	annuo	3.085,29

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO

- **A** - Limite personale = invalidità civile annua (**INVCIV**) + aumento annua
- **B** – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (**TM**) o **AS** per 2002.

	2001	**2002**
INVCIV	6.841.250	3.628,69
TM	9.624.550	**AS** 4.557,41

IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO SPETTANTE

- L'aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A - (RP+INVCIV)] / 13
[B – (RF+RP+INVCIV)] / 13

- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento.
- RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento.
- INVCIV: Importo della pensione spettante nell'anno**.**

Segue Tabella G

CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998

11 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati dopo il 31 dicembre 1930)

Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo	Importo mensile dell'aumento	Reddito annuo	Importo mensile dell'aumento
1999	≤ 6.712.550	100.000	≤ 14.725.100	100.000
	> 6.712.550 e < 8.012.550	(8.012.550 - A) / 13	> 14.725.100 e < 16.025.100	(16.025.100 – B) / 13
	≥ 8.012.550	0	≥16.025.100	0
2000	≤ 6.819.800	101.600	≤ 14.960.400	101.600
	> 6.819.800 e < 8.140.600	(8.140.600 - A) / 13	> 14.960.400 e < 16.281.200	(16.281.200 – B) / 13
	≥ 8.140.600	0	≥16.281.200	0
2001	≤ 6.997.250	104.250	≤ 15.349.750	104.250
	> 6.997.250 e < 8.352.500	(8.352.500 - A) / 13	> 15.349.750 e < 16.705.000	(16.705.000 – B) / 13
	≥ 8.352.500	0	≥ 16.705.000	0
euro				
2002	≤ 3.711,37	55,30	≤ 8.141,64	55,30
	> 3.711,37 e < 4.430,27	(4.430,27 - A) / 13	> 8.141,64 e < 8.860,54	(8.860,54 – B) / 13
	≥ 4.430,27	0	≥ 8.860,54	0

A: reddito personale annuo, pari all'importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l'importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.

B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto **A** + l'importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000).

AUMENTO DELLE PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI
articolo 70, comma 5 della legge 388/2000 finanziaria 2001

(NATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1930)

12 – IMPORTI DELL' AUMENTO PER INVCIV DI CIECHI CIVILI						
Età	**2001**		**2002 no diritto a 516,46**		**2002 si diritto a 516,46**	
Da 65 anni	mensile	**25.000**	mensile	**12,92**	mensile	**175,67**
	annuo	325.000	annuo	167,96	annuo	2.283,71
Da 70 anni	mensile	**25.000**			mensile	**175,67**
	annuo	325.000			annuo	2.283,71

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO

- **A** - Limite personale = invalidità civile annua (**INVCIV**) + maggiorazione sociale annua
- **B** – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (**TM**) o **AS** per 2002.

	2001	**2002**	**2002**
INVCIV	8.352.500	4.430,27	4.430,27
TM	9.624.550	**TM** 5.104,97	**AS** 4.557,41

IMPORTO MENSILE DI AUMENTO SPETTANTE

- L'aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A - (RP+INVCIV)] / 13
[B – (RF+RP+INVCIV)] / 13

- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento.
- RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento.
- INVCIV: Importo della pensione spettante nell'anno**.**

Nota bene

Per l'anno 2002 l'incremento dell'aumento viene attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai **titolari ciechi assoluti (fasce 6, 7, 10, 11).**
Per l'anno 2002 l'incremento dell'aumento può essere attribuito dal compimento del **settantesimo anno di età** per i **ciechi parziali (fasce 8, 12, 13, 14, 17)**

Tabella H 1

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2001

1 - SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA			
Reddito		Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
	fino a 20.000.000	18	-
da 20.000.001	fino a 30.000.000	24	1.200.000
da 30.000.001	fino a 60.000.000	32	3.600.000
da 60.000.001	fino a 135.000.000	39	7.800.000
da 135.000.001 in poi		45	15.900.000

2 - SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA			
Reddito		Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
	fino a 1.666.666	18	-
da 1.666.667	fino a 2.500.000	24	100.000
da 2.500.001	fino a 5.000.000	32	300.000
da 5.000.001	fino a 11.250.000	39	650.000
da 11.250.001 in poi		45	1.325.000

3 - DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE			
Reddito annuo		Importo annuo	Importo mensile
	Fino a 12.000.000	2.220.000	185.000
Da 12.000.001	Fino a 12.300.000	2.100.000	175.000
Da 12.300.001	Fino a 12.600.000	2.000.000	166.666
Da 12.600.001	Fino a 15.000.000	1.900.000	158.333
Da 15.000.001	Fino a 15.300.000	1.750.000	145.833
Da 15.300.001	Fino a 15.600.000	1.600.000	133.333
Da 15.600.001	Fino a 15.900.000	1.450.000	120.833
Da 15.900.001	Fino a 16.000.000	1.330.000	110.833
Da 16.000.001	Fino a 17.000.000	1.260.000	105.000
Da 17.000.001	Fino a 18.000.000	1.190.000	99.166
Da 18.000.001	Fino a 19.000.000	1.120.000	93.333
Da 19.000.001	Fino a 30.000.000	1.050.000	87.500
Da 30.000.001	Fino a 40.000.000	950.000	79.166
Da 40.000.001	Fino a 50.000.000	850.000	70.833
Da 50.000.001	Fino a 60.000.000	750.000	62.500
Da 60.000.001	Fino a 60.300.000	650.000	54.166
Da 60.300.001	Fino a 70.000.000	550.000	45.833
Da 70.000.001	Fino a 80.000.000	450.000	37.500
Da 80.000.001	Fino a 90.000.000	350.000	29.166
Da 90.000.001	Fino a 90.400.000	250.000	20.833
Da 90.400.001	Fino a 100.000.000	150.000	12.500
Da 100.000.001 in poi		100.000	8.333

4 – ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore ai limiti previsti, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e redditi da terreni per un importo non superiore a lire 360.000, spetta una **ulteriore detrazione**, rapportata all'età e al periodo di pensione nell'anno.
La detrazione più elevata compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Età	Reddito annuo		Importo annuo	Importo mensile
< 75		Fino a 9.400.000	190.000	15.833
< 75	Da 9.400.001	Fino a 18.000.000	120.000	10.000
> 75		Fino a 9.400.000	430.000	35.833
> 75	Da 9.400.001	Fino a 18.000.000	360.000	30.000
> 75	Da 18.000.001	Fino a 18.500.000	180.000	15.000
> 75	Da 18.500.001	Fino a 19.000.000	90.000	7.500

5 - DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO			
Reddito annuo		Importo annuo	Importo mensile
	Fino a 30.000.000	1.057.552	88.129
Da 30.000.001	Fino a 60.000.000	961.552	80.129
Da 60.000.001	Fino a 100.000.000	889.552	74.129
Da 100.000.001 in poi		817.552	68.129

6 - DETRAZIONE PER ALTRE PERSONE A CARICO			
	Reddito	Importo annuo	Importo mensile
Figli o altre persone a carico di un solo contribuente	< 100.000.000	552.000	46.000
Figli o altre persone a carico di un solo contribuente	> 100.000.000	516.000	43.000

Se la detrazione spetta a più contribuenti, l'importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto.

Per i figli di età inferiore a tre anni spetta una ulteriore detrazione di lire 240.000 annue per ciascun figlio.

La legge finanziaria 2001 stabilisce anche un ulteriore aumento di L 64.000 (per un importo totale di lire 616.000), se il reddito è inferiore a lire 100.000.000, per i figli a carico successivi al primo.

Tabella H 2

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2002

1 - SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA			
Reddito		Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
	Fino a 10.329,14	18	-
Oltre 10.329,14	Fino a 15.493,71	24	619,75
Oltre 15.493,71	Fino a 30.987,41	32	1.859,24
Oltre 30.987,41	Fino a 69.721,68	39	4.028,36
Oltre 69.721,68	in poi	45	8.211,66

2 - SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA			
Reddito		Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
	Fino a 860,76	18	-
Oltre 860,76	Fino a 1.291,14	24	51,65
Oltre 1.291,14	Fino a 2.582,28	32	154,94
Oltre 2.582,28	Fino a 5.810,14	39	335,70
Oltre 5.810,14		45	684,31

3 - DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE			
Reddito annuo		Importo annuo	Importo mensile
	Fino a 6,197,48	1.146,53	95,54
Oltre 6,197,48	Fino a 6.352,42	1.084,56	90,38
Oltre 6.352,42	Fino a 6.507,36	1.032,91	86,08
Oltre 6.507,36	Fino a 7.746,85	981,27	81,77
Oltre 7.746,85	Fino a 7.901,79	903,80	75,32
Oltre 7.901,79	Fino a 8.056,73	826,33	68,86
Oltre 8.056,73	Fino a 8.211,66	748,86	62,41
Oltre 8.211,66	Fino a 8.263,31	686,89	57,24
Oltre 8.263,31	Fino a 8.779,77	650,74	54,23
Oltre 8.779,77	Fino a 9.296,22	614,58	51,22
Oltre 9.296,22	Fino a 9.812,68	578,43	48,20
Oltre 9.812,68	Fino a 15.493,71	542,28	45,19
Oltre 15.493,71	Fino a 20.658,28	490,63	40,89
Oltre 20.658,28	Fino a 25.822,84	438,99	36,58
Oltre 25.822,84	Fino a 30.987,41	387,34	32,28
Oltre 30.987,41	Fino a 31.142,35	335, 70	27,97
Oltre 31.142,35	Fino a 36.151,98	284,05	23,67
Oltre 36.151,98	Fino a 41.316,55	232,41	19,37
Oltre 41.316,55	Fino a 46.481,12	180,76	15,06
Oltre 46.481,12	Fino a 46.687,70	129,11	10,76
Oltre 46.687,70	Fino a 51.645,69	77,47	6,46
Oltre 51.645,69		51,65	4,30

4 – ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore ai limiti previsti, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e redditi da terreni per un importo non superiore a euro 185,9245, spetta una **ulteriore detrazione**, rapportata all'età e al periodo di pensione nell'anno. La detrazione più elevata compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Età	Reddito annuo		Importo annuo	Importo mensile
< 75		Fino a 4.854,69	98,13	8,18
< 75	Oltre 4.854,69	Fino a 9.296,22	61,97	5,16
> 75		Fino a 4.854,69	222,08	18,51
> 75	Oltre 4.854,69	Fino a 9.296,22	185,92	15,49
> 75	Oltre 9.296,22	Fino a 9.554,45	92,96	7,75
> 75	Oltre 9.554,45	Fino a 9.812,68	46,48	3,87

5 - DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO			
Reddito annuo		Importo annuo	Importo mensile
	Fino a 15.493,71	546,18	45,51
Oltre 15.493,71	Fino a 30.987,41	496,60	41,38
Oltre 30.987,41	Fino a 51.645,69	459,42	38,28
Oltre 51.645,69		422,23	35,19

Per il figlio a carico in mancanza del coniuge la detrazione spettante è quella "più conveniente" tra quella prevista per il coniuge a carico e quella spettante come figlio a carico, in funzione del reddito e del numero di figli.

6 - DETRAZIONE PER ALTRE PERSONE A CARICO (diverse dai figli)		
Reddito	Importo annuo	Importo mensile
Fino a 51.645,69	303,68	25,31
Oltre 51.645,69	285,08	23,76

Se la detrazione spetta ad un solo contribuente viene attribuita per intero.

Se la detrazione spetta a più contribuenti, l'importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto in proporzione all'onere sostenuto. Ciascun contribuente ha diritto alla quota di detrazione spettante tenendo conto del proprio livello complessivo di reddito.

7 – NUOVA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

Numero dei figli	Reddito annuo		Importo annuo	Importo mensile
1		Fino a 36.151,98	516,46	43,04
	Oltre 36.151,98	Fino a 51.645,69	303,68	25,31
	Oltre 51.645,69		285,08	23,76
2		Fino a 41.316,55	2 x 516,46	2 x 43,04
	Oltre 41.316,55	Fino a 51.645,69	1 x 303,68 1 x 336,73	1 x 25,31 1 x 28,06
	Oltre 51.645,69		2 x 285,08	2 x 23,76
3		Fino a 46.481,12	3 x 516,46	3 x 43,04
	Oltre 46.481,12	Fino a 51.645,69	1 x 303,68 2 x 336,73	1 x 25,31 2 x 28,06
	Oltre 51.645,69		3 x 285,08	3 x 23,76
4 o più	Qualunque reddito		n x 516,46	n x 43,04

Se la detrazione spetta ad un solo contribuente viene attribuita per intero.

Se la detrazione spetta a più contribuenti, l'importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto in proporzione all'onere sostenuto. Ciascun contribuente ha diritto alla quota di detrazione spettante tenendo conto del proprio livello complessivo di reddito.

Per primo figlio a carico si intende quello di età maggiore tra quelli a carico.

Per ogni figlio a carico di età inferiore a tre anni è previsto un incremento pari a 123,95 euro. Tuttavia, se il figlio di età inferiore a tre anni è quello per il quale si beneficia della detrazione prevista per il coniuge, non si ha diritto, solo per questo figlio, all'incremento citato.
L'incremento non spetta inoltre se il contribuente ha diritto alla detrazione di 516,46 euro per ciascun figlio ovvero se beneficia della detrazione pari a 774,69 euro prevista per i figli portatori di handicap.

Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992, la misura della detrazione, indipendentemente dal reddito complessivo, è pari a 774,69 euro.

8- ULTERIORI DETRAZIONI PER FIGLI MINORI DI TRE ANNI

Per i figli di età inferiore a tre anni spetta una ulteriore detrazione di euro 123,95 annue per ciascun figlio, da ripartire tra gli aventi diritto.

Tabella I.1

MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389

Anno	Importo mensile del trattamento minimo di pensione	Percentuale di ragguaglio della pensione	Minimale retributivo settimanale	Minimale retributivo annuo
1984	320.200	30	96.060	4.995.120
1985	345.700	30	103.710	5.392.920
1986	376.000	30	112.800	5.865.600
1987	397.400	30	119.220	6.199.440
1988	418.350	30	125.505	6.526.260
1989	452.300	40	180.920	9.407.840
1990	484.500	40	193.800	10.077.600
1991	519.550	40	207.820	10.806.640
1992	563.100	40	225.240	11.712.480
1993	577.750	40	231.100	12.017.200
1994	602.350	40	240.940	12.528.880
1995	626.450	40	250.580	13.030.160
1996	660.300	40	264.120	13.734.240
1997	686.050	40	274.420	14.269.840
1998	697.700	40	279.080	14.512.160
1999	710.250	40	284.100	14.773.200
2000	721.600	40	288.640	15.009.280
2001	740.350	40	296.140	15.399.280
euro				
2002	392,69	40	157,08	8.168,16

Tabella I.2

MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)

Anno	Massimale di retribuzione pensionabile
1996	132.000.000
1997	137.148.000
1998	139.480.000
1999	141.991.000
2000	144.263.000
2001	148.014.000
euro	
2002	78.507,00

Tabella J

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

1- LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo della pensione

2- IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
1996	fino a lire 25.751.700	Nessuna
	oltre lire 25.751.700 a lire 34.335.600	25 per cento
	oltre lire 34.335.600 a lire 42.919.500	40 per cento
	oltre lire 42.919.500 in poi	50 per cento
1997	fino a lire 26.755.950	Nessuna
	oltre lire 26.755.950 a lire 35.674.600	25 per cento
	oltre lire 35.674.600 a lire 44.593.250	40 per cento
	oltre lire 44.593.250 in poi	50 per cento
1998	Fino a lire 27.210.300	Nessuna
	oltre lire 27.210.300 a lire 36.280.400	25 per cento
	oltre lire 36.280.400 a lire 45.350.500	40 per cento
	oltre lire 45350500 in poi	50 per cento
1999	Fino a lire 27.699.750	Nessuna
	oltre lire 27.699.750 a lire 36.933.000	25 per cento
	oltre lire 36.933.000 a lire 46.166.250	40 per cento
	oltre lire 46.166.250 in poi	50 per cento
2000	Fino a lire 28.142.400	Nessuna
	oltre lire 28.142.400 a lire 37.523.200	25 per cento
	oltre lire 37.523.200 a lire 46.904.000	40 per cento
	oltre lire 46.904.000 in poi	50 per cento
2001	Fino a lire 28.873.650	Nessuna
	oltre lire 28.873.650 a lire 38.498.200	25 per cento
	oltre lire 38.498.200 a lire 48.122.750	40 per cento
	oltre lire 48.122.7500 in poi	50 per cento
euro		
2002	Fino a euro 15.314,91	Nessuna
	oltre euro 15.314,91 a euro 20.419,88	25 per cento
	oltre euro 20.419,88 a euro 25.524,85	40 per cento
	oltre euro 25.524,85 in poi	50 per cento

Tabella K

CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G

1- LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo dell'assegno.

2- IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
1996	fino a lire 34.335.600	Nessuna
	oltre lire 34.335.600 a lire 42.919.500	25 per cento
	oltre lire 42.919.500 in poi	50 per cento
1997	fino a lire 35.674.600	Nessuna
	oltre lire 35.674.600 a lire 44.593.250	25 per cento
	oltre lire 44.593.250 in poi	50 per cento
1998	Fino a lire 36.280.400	Nessuna
	oltre lire 36.280.400 a lire 45.350.500	25 per cento
	oltre lire 45.350.500 in poi	50 per cento
1999	Fino a lire 36.933.000	Nessuna
	oltre lire 36.933.000 a lire 46.166.250	25 per cento
	oltre lire 46.166.250 in poi	50 per cento
2000	Fino a lire 37.523.200	Nessuna
	oltre lire 37.523.200 a lire 46.904.000	25 per cento
	oltre lire 46.904.000 in poi	50 per cento
2001	Fino a lire 38.498.200	Nessuna
	oltre lire 38.498.200 a lire 48.122.750	25 per cento
	oltre lire 48.122.750 in poi	50 per cento
euro		
2002	Fino a euro 20.419,88	Nessuna
	oltre euro 20.419,88 a euro 25.524,85	25 per cento
	oltre euro 25.524,85 in poi	50 per cento

Tabella L

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2002

1 – ANZIANITA' MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a euro 36.093,00	694,10	80	0,00153846	28.874,56	2.221,12
Oltre euro 36.093,00 Fino a euro 48.003,69 (fascia di euro 11.910,69)	694,10 923,15 229,05	60	0,0011538	7.146,10	549,70
Oltre euro 48.003,69 Fino a euro 59.914,38 (fascia di euro 11.910,69)	923,15 1.152,20 229,05	50	0,000961538	5.955.3	458,10
Oltre euro 59.914,38	1.152,20	40	0,00076923		

2 – ANZIANITA' ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a euro 36.093,00	694,10	80	0,00153846	28.874,56	2.221,12
Oltre euro 36.093,00 Fino a euro 48.003,69 (fascia di euro 11.910,69)	694,10 923,15 229,05	64	0,001230769	7.622,81	586,37
Oltre euro 48.003,69 Fino a euro 59.914,38 (fascia di lire 11.910,69)	923,15 1.152,20 229,05	54	0,001038461	6.431,75	494,75
Oltre euro 59.914,38 Fino a euro 68.576,70 (fascia di euro 8.662,32)	1.152,20 1.318,78 166,58	44	0,000846153	3.811,34	293,18
Oltre euro 68.576,70	1.318,78	36	0,000692307		

Tabella M.1

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

1 – CIECHI CIVILI

1 - CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	**Tipologia**	
06	**ciechi assoluti**, ricoverati, con sola pensione	
08	**ciechi parziali**, ricoverati e non, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.1998	22.846.235	388.460
1.1.1999	23.211.775	395.450
1.1.2000	23.583.165	401.780
1.1.2001	24.078.410	412.230
	euro	
1.1.2002.	12.796,09	218,65

2 - CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	**Tipologia**	
07	**ciechi assoluti**, non ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.1998	22.846.235	420.080
1.1.1999	23.211.775	427.640
1.1.2000	23.583.165	434.480
1.1.2001	24.078.410	445.780
	euro	
1.1.2002	12.796,09	236,45

3 - CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE		
Fascia	**Tipologia**	
09	**ciechi parziali**, ricoverati e non, con sola indennità speciale	
decorrenza		importo mensile
1.1.1998	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	90.915
1.1.1999		92.360
1.1.2000		93.740
1.1.2001		94.780
		euro
1.1.2002		111,42

4 - CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	**Tipologia**		
10	**ciechi assoluti**, non ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento **(*)**
1.1.1998	22.846.235	420.080	1.093.100
1.1.1999	23.211.775	427.640	1.124.690
1.1.2000	23.583.165	434.480	1.155.620
1.1.2001	24.078.410	445.780	1.179.660
euro			
1.1.2002	12.796,09	236,45	619,85

(*)Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

5 - CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	**Tipologia**		
11	**ciechi assoluti**, ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento**(*)**
1.1.1998	22.846.235	388.460	1.093.100
1.1.1999	23.211.775	395.450	1.124.690
1.1.2000	23.583.165	401.780	1.155.620
1.1.2001	24.078.410	412.230	1.179.660
euro			
1.1.2002.	12.796,09	218,65	619,85

(*)Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

6 - CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE			
Fascia	**Tipologia**		
12	**ciechi parziali**, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
13	**ciechi parziali**, ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
16	**ciechi parziali**, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale		
17	**ciechi parziali**, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 - 13		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità speciale
1.1.1998	22.846.235	388.460	90.915
1.1.1999	23.211.775	395.450	92.360
1.1.2000	23.583.165	401.780	93.740
1.1.2001	24.078.410	412.230	94.780
euro			
1.1.2002.	12.796,09	218,65	111,42

(*)Nota bene l'indennità speciale è indipendente da redditi

7 - CIECHI CIVILI CON SOLO ASSEGNO A VITA		
Fascia	**Tipologia**	
14	**ciechi parziali**, con solo assegno a vita	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.1998	10.983.760	288.240
1.1.1999	11.159.500	293.430
1.1.2000	11.338.050	298.120
1.1.2001	11.576.150	305.870
	euro	
1.1.2002	6.151,97	162,24

8 - CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO		
Fascia	**Tipologia**	
15	**ciechi assoluti**, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento	
18	**ciechi assoluti**, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento	
19	**ciechi assoluti**, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 - 11 - 15	
decorrenza		importo mensile
1.1.1998	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	1.093.100
1.1.1999		1.124.690
1.1.2000		1.155.620
1.1.2001		1.179.660
		euro
1.1.2002		619,85

Tabella M.2

2 - SORDOMUTI

1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE			
Fascia	**Tipologia**		
20	**sordomuti**, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
21	**sordomuti**, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
22	**sordomuti**, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di comunicazione**(*)**
1.1.1998	22.846.235	388.460	318.660
1.1.1999	23.211.775	395.450	324.440
1.1.2000	23.583.165	401.780	329.940
1.1.2001	24.078.410	412.230	334.100
		euro	
1.1.2002	12.796,09	218,65	174,35

(*)Nota bene l'indennità di comunicazione è indipendente da redditi

2 - SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE		
Fascia	**Tipologia**	
23	**sordomuti**, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
24	**sordomuti**, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 20 - 21 - 22 - 25	
25	**sordomuti**, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
decorrenza		importo mensile
1.1.1998	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	318.660
1.1.1999		324.440
1.1.2000		329.940
1.1.2001		334.100
		euro
1.1.2002		174,35

Segue Tabella M.2

3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	**Tipologia**	
26	**sordomuti**, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.1998	22.846.235	388.460
1.1.1999	23.211.775	395.450
1.1.2000	23.583.165	401.780
1.1.2001	24.078.410	412.230
euro		
1.1.2002	12.796,09	218,65

Tabella M.3

3 – INVALIDI CIVILI

1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	**Tipologia**	
30	**invalidi totali**, non ricoverati, con sola pensione	
31	**invalidi totali**, ricoverati, con sola pensione	
32	**invalidi totali**, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione	
39	**invalidi totali**, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione	
43	**invalidi totali**, ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.1998	22.846.235	388.460
1.1.1999	23.211.775	395.450
1.1.2000	23.583.165	401.780
1.1.2001	24.078.410	412.230
euro		
1.1.2002.	12.796,09	218,65

2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA		
Fascia	**Tipologia**	
34	**invalidi parziali**, non ricoverati, con solo assegno	
35	**invalidi parziali**, ricoverati, con solo assegno	
36	**invalidi parziali**, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
40	**invalidi parziali**, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.1998	5.169.450	388.460
1.1.1999	6.562.400	395.450
1.1.2000	6.901.700	401.780
1.1.2001	7.081.100	412.230
euro		
1.1.2002	3.755,83	218,65

3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	**Tipologia**		
33	**invalidi totali**, non ricoverati gratuitamente, con pensione e con pensione di accompagnamento		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento**(*)**
1.1.1998	22.846.235	388.460	783.190
1.1.1999	23.211.775	395.450	795.970
1.1.2000	23.583.165	401.780	808.130
1.1.2001	24.078.410	412.230	817.330
		euro	
1.1.2002	12.796,09	218,65	426,09

(*)Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

4 - INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO	
Fascia	**Tipologia**
38	**invalidi totali**, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 33 - 41
41	**invalidi totali**, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento
42	**invalidi totali**, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento
44	**invalidi totali**, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento
45	**invalidi parziali**, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)

decorrenza		indennità di accompagnamento
1.1.1998	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	783.190
1.1.1999		795.970
1.1.2000		808.130
1.1.2001		817.330
		euro
1.1.2002		426,09

5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA' DI FREQUENZA		
Fascia	**Tipologia**	
47	**invalidi parziali**, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (Legge 11/10/1990 n. 289)	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.1998	5.169.450	388.460
1.1.1999	6.562.400	395.450
1.1.2000	6.901.700	401.780
1.1.2001	7.081.100	412.230
euro		
1.1.2002	3.755,83	218,65

AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ per INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47) CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17) e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)

Articolo 70, comma 6 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO PER I TITOLARI INFRASESSANTACINQUENNI			
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato	Importo mensile aumento spettante
2001	8.852.350	18.476.900	20.000
euro			
2002	4.691,7	9.796,67	10,33

NOTE

- L'aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito

Lire 8.852.350	somma dell'importo annuo 2001 dell'assegno sociale, pari a lire 8.592.350 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a lire 260.000.
Lire 18.476.900	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2001 del trattamento minimo pari a lire 9.624.550.
euro	
euro 4.691,7	somma dell'importo annuo 2002 dell'assegno sociale, pari a euro 4.557,41 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 134,29.
Euro.9.796,67	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2002 del trattamento minimo pari a euro 5.104,97.

2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER I TIOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI
INVALIDI CIVILI TOTALI, SORDOMUTI E CIECHI TOTALI (fasce 6, 11, 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43) con importo di pensione pari a euro 218,65

Anno	Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	Importo mensile aumento spettante
2002	6.713,98	11.271,39	297,81 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B – (RF+RP+INVCIV)] / 13

NOTE

- L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
- RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV.
- RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV.
- INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.

euro 6.713,98	somma dell'importo annuo 2002 della INVCIV, pari a euro 2.842,45 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.871,53.
euro 11.271,39	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2002 dell'assegno sociale, pari a euro 4.557,41

3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER I TIOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI
CIECHI TOTALI (fasce 7, 10) con importo di pensione pari a euro 236,45

Anno	Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	Importo mensile aumento spettante
2002	6.713,98	11.271,39	280,01 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B – (RF + RP + INVCIV)] / 13

NOTE

- L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
- RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV.
- RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV.
- INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.

euro 6.713,98	somma dell'importo annuo 2002 della INVCIV, pari a euro 3.073,85 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.640,13.
euro 11.271,39	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2002 dell'assegno sociale, pari a euro 4.557,41

Tabella N

ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INBILITA'

Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222

decorrenza	importo mensile
1.8.1984	285.000
1.7.1985	315.000
1.7.1987	372.000
1.7.1989	421.000
1.7.1991	496.000
1.1.1994	580.000
1.1.1996	639.000
1.1.1999	704.000
1.7.2000	715.000
1.7.2001	733.600
euro	
1.1.2002	378,88